CAMERA DEI DEPUTATI N. 3050-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(SPINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(SPAVENTA)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GARAVAGLIA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CASSESE)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIONALI
(PALADIN)

Presentato il 5 agosto 1993

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

(Relatore: **Piero Mario ANGELINI**)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 21 settembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

Sul disegno di legge e sugli emendamenti approvati dalla Commissione

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che si preveda espressamente ed in maniera inequivocabile che il personale destinato all'Agenzia nazionale per l'ambiente non possa essere reintegrato nelle amministrazioni o enti di provenienza;

che all'articolo 2-*ter* sia soppresso il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1-*bis*, al comma 6, andrebbe previsto che il ministro del tesoro sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui;

all'articolo 1-*ter*, al comma 3, la determinazione degli emolumenti dei componenti gli organi dell'Agenzia dovrebbe effettuarsi con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con quello del tesoro;

all'articolo 1-*quater*, al comma 4, dovrebbe essere soppresso l'ultimo periodo in quanto la possibilità di avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici in posizione di comando fuori ruolo anche in deroga ai rispettivi ordinamenti si pone in contrasto con i recenti orientamenti del Governo, quali delineati dal disegno di legge collegato alla finanziaria 1994.

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Sul disegno di legge e sugli emendamenti approvati dalla Commissione

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 01 sia sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del lavoro, dell'interno e dei lavori pubblici sono individuate, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente nei luoghi di vita e di lavoro e sono puntualmente indicati i criteri di coordinamento delle competenze spettanti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui al successivo articolo 1 con le competenze amministrative, tecniche e di controllo spettanti nelle stesse materie ad altre amministrazioni pubbliche centrali e locali anche esercitate per il tramite di enti o di istituti ad essi collegati »;

2) all'articolo 02, comma 1, prima delle parole « sono attribuite » siano inserite le seguenti: « in attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 » e, dopo le parole « di controllo ambientale, » siano soppresse le seguenti: « nelle materie di cui all'articolo 03, comma 2, »;

3) all'articolo 02, comma 2, siano soppresse le parole da « concorrendo alle » fino alla fine del comma;

4) all'articolo 03, comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 01 » siano soppresse le seguenti « comma 1, lettere *b), c), d)* ed *h)* » e sia soppresso il secondo periodo del comma;

5) all'articolo 03, comma 2, siano sostituite le parole « i soggetti competenti » con le seguenti: « le autorità pubbliche centrali e periferiche »;

6) all'articolo 03 siano soppressi i commi 5 e 6;

7) all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le lettere *b)* e *d)*;

8) all'articolo 1, comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: « resta ferma in materia la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già stabilita ai sensi della legge n. 282 del 1991 »;

9) all'articolo 1 sia soppresso il comma 5;

10) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole « L'ANPA » siano soppresse le seguenti « anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente »;

11) all'articolo 1-*bis* sia soppresso il comma 1;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione la circostanza che i compiti di supporto tecnico, di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, non sono stati ancora individuati in quanto ancora non è stato emanato il decreto interministeriale che li deve determinare;

2) la previsione contenuta nell'articolo 1-*bis*, comma 5, del trasferimento del personale, delle strutture, delle dotazioni tecniche e delle risorse finanziarie dall'ENEA-DISP all'ANPA, nonché la previsione contenuta nell'articolo 1-*quater*, comma 3, relativo all'utilizzazione di almeno cento ulteriori unità di personale dell'ENEA ai fini dell'organico dell'ANPA, costituiscono di fatto una riforma e, al tempo stesso, uno smembramento dell'ENEA che avviene a distanza soltanto di due anni dall'approvazione della legge di riforma dell'ente da parte del Parlamento. Inoltre, non appaiono chiaramente delimitate le competenze attribuite all'ENEA e all'ANPA, con il conseguente rischio, molto concreto, di pericolose, costose duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ruoli;

3) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere all'articolo 1-*ter*, comma 1, in considerazione delle attribuzioni di organismo al servizio di diverse pubbliche amministrazioni svolto dall'ANPA, che il ruolo di vigilanza non sia attribuito ad un singolo Ministero, ma al Presidente del Consiglio dei ministri e che con tale previsione siano coordinate le disposizioni contenute nell'articolo 1-*ter*, comma 2, relativamente ai poteri di nomina del consiglio di amministrazione dell'ANPA, nonché del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti;

4) valuti la Commissione l'opportunità di eliminare la previsione di un trattamento giuridico ed economico del personale assegnato all'ANPA — proveniente dall'ENEA ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 3 e dall'ENEA-DISP — differenziato rispetto a quello del personale di provenienza ministeriale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Sul disegno di legge e sugli emendamenti approvati dalla Commissione

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 03 il comma 5 sia sostituito dal seguente:

« 5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il trattamento giuridico economico in godimento ».

2) All'articolo 1-*bis*, comma 1, le parole: « Il Ministro dell'ambiente, con propri decreti emanati entro il 31 dicembre 1994, provvede » siano sostituite dalle seguenti: « In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede ».

3) All'articolo 1-*quater* il primo periodo del comma 2 sia sostituito dal seguente:

« Entro il 31 dicembre 1994, ove si verifichino nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei ruoli dell'ANPA, nel limite di 100 unità »;

e con la seguente osservazione:

È necessario chiarire in che termini può essere disposto il comando di personale dipendente da altre amministrazioni o da enti pubblici anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

« ART. 01. — *(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).* — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro consistono:

a) nella collaborazione alla promozione della ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali e di dati statistici, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali;

c) nell'informazione al pubblico sullo stato dell'ambiente anche mediante la promozione delle attività di divulgazione e di formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione agli organi competenti di proposte e pareri concernenti la normativa tecnica, gli *standard* di qualità e le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente nelle aree naturali protette, nonché dell'ambiente marino e costiero;

e) nelle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale nonché nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica tecnica dell'efficacia delle leggi e di altre disposizioni normative in materia ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive, ivi inclusi le autorizzazioni e i controlli in materia di uso pacifico dell'energia nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni;

l) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche connesse alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

ART. 02. – *(Funzioni amministrative delle province).* — 1. Sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale, nelle materie di cui all'articolo 03, comma 2, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle strutture tecniche provinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni e con le Agenzie interessate.

ART. 03. – *(Agenzie regionali e delle province autonome).* — 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *b), c), d), g)* ed *h),* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con proprie leggi Agenzie articolate in strutture tecniche operanti di norma su base provinciale, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed amministrativa, nonché adeguate risorse finanziarie. Le Agenzie svolgono altresì le ulteriori attività eventualmente loro attribuite dalle regioni e dalle province autonome.

2. Per l'esercizio delle competenze in materia di controlli previste dalle leggi contro l'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, compresi i controlli finalizzati alla salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, i soggetti competenti si avvalgono delle Agenzie di cui al comma 1.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, il supporto tecnico.

4. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire alle Agenzie il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali, già adibiti alle attività di cui al comma 1, e dei presìdi multizonali di prevenzione, prevedendo la conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono altresì al trasferimento alle Agenzie delle corrispondenti risorse finanziarie.

5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni e dalle province autonome tra i soggetti interessati, sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).* — 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di controllo ambientale di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *h)*, ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

d) le attività di consulenza e supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente elementi tecnici e documentali per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03 apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con altri enti e istituzioni pubbliche di ricerca.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue funzioni.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro, che può essere aggiornato nel corso dell'anno ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale)*. — 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale e delle risorse impiegati presso le suddette commissioni e i suddetti comitati per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-scientifico.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi possono, alla scadenza dell'incarico, essere inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite dei posti vacanti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, i compiti di supporto tecnico dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, relativi alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica, sono attribuiti all'ANPA.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le

relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse stanziate dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 67 del 1988, e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

6. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 1-*ter*. – *(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)*. — 1. L'ANPA ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione è integrato da due membri nominati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP;

b) il direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla disciplina generale della organizzazione e del funzionamento dell'ANPA. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA.

ART. 1-*quater*. – *(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA)*. — 1. La dotazione organica dell'ANPA è definita ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 5.

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità e corcorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 100 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, può provvedere a ricoprire posti in organico anche mediante inquadramento a domanda di personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *c)*, e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *(Norma transitoria)*. — 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, sono soppresse le parole: "delle quali una per la prevenzione ambientale" e "e del Ministero dell'ambiente";

b) al comma 2, lettera *f)*, è soppresso il numero 1);

c) al comma 4, le parole: "congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero della sanità che si avvale".

ART. 2-*ter*. – *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*quater*, comma 4, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 182 del 5 agosto 1993.*

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disciplina dei controlli ambientali).

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
SPINI, *Ministro dell'ambiente.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica.*
PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.